

Codice A1701A

D.D. 7 marzo 2018, n. 332

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) - Operazione 4.1.3. “Riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera”. DD n. 422 del 07.06.2016 di approvazione del bando n. 1 e DD n.1085 del 6.11.2017 di approvazione del bando n.2. Provvedimenti.

Visto il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17.12.2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

visto il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11.03.2014, che integra talune disposizioni del citato regolamento (UE) n.1305/2013 e che introduce disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17.07.2014, recante modalità di applicazione del citato regolamento (UE) n.1305/2013;

visti il Regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune ed il Regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del citato Regolamento (UE) n.1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

visto il Regolamento delegato (UE) n.640/2014 della Commissione del 11.03.2014 che integra il regolamento (UE) n.1306/2013;

visto che i Regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR), disciplinandone altresì l'articolazione del contenuto;

vista la decisione C(2015)7456 del 28.10.2015 con cui la Commissione europea ha approvato la proposta di PSR 2014-2020 del Piemonte;

vista la DGR del 09.11.2015, n. 29-2396 con la quale, tra l'altro, è stato recepito ai sensi del Regolamento (UE) n.1305/2013 il testo definitivo del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione con la decisione sopra citata;

vista la DGR del 13.03.2017, n. 15-4760 con cui vengono recepite le modifiche al PSR approvate con decisione della Commissione Europea C(2017)1430 del 23.02.2017;

considerato che il sopraccitato PSR 2014-2020 del Piemonte, in attuazione di quanto disposto con gli articoli 17 e 19 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, comprende tra l'altro l'Operazione 4.1.3 “Riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera”, la quale prevede la concessione di sostegni e contributi per migliorare il livello di compatibilità ambientale delle attività agricole e di allevamento;

vista la DGR del 6.6.2016, n. 42-3442 con la quale sono stati approvati gli orientamenti per l'emanazione dei bandi relativi all'Operazione 4.1.3 “Riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas

serra in atmosfera” del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte, la quale rimanda ad un successivo specifico provvedimento la definizione dei controlli e delle relative procedure, ai sensi del Regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (integrato dal Regolamento delegato (UE) n.640/2014) e del Regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014 della Commissione;

vista la DGR n. 32 - 4953 del 02.05.2017 con la quale, relativamente al PSR 2014-2020, sono state approvate disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni dal pagamento in attuazione dei regolamenti (UE) n. 1306/2013 e 640/2014 e del decreto MIPAAF n. 2490 del 25.01.2017;

visto che tale DGR n. 32 - 4953 del 02.05.2017 demanda ai Settori responsabili della gestione delle diverse Misure del PSR 2014- 2020 l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per la definizione degli aspetti attuativi specifici della disciplina delle riduzioni ed esclusioni per ciascuna Misura/sottomisura/operazione/azione;

visto che nell'ambito della Direzione Agricoltura l'attuazione della citata Operazione 4.1.3 “Riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera” rientra nelle competenze del Settore “Produzioni agrarie e zootecniche”;

vista la DD n. 422 del 07.06.2016 di approvazione del bando n.1 della Operazione 4.1.3, nonché la DD n.1085 del 6.11.2017 di approvazione del bando n.2 della Operazione 4.1.3, le quali rimandano entrambe ad un successivo specifico provvedimento la definizione dei controlli e delle relative procedure, come sopra identificati, e definiscono l'elenco degli impegni essenziali ed accessori;

ritenuto opportuno coordinare e semplificare l'attività istruttoria dei competenti uffici riconducendo l'applicazione della disciplina delle riduzioni e sanzioni per la citata Operazione 4.1.3 a quanto già definito per tutte le altre Operazioni della Sottomisura 4.1;

preso atto che la DD n.131 del 29.01.2018 del Settore Strutture delle imprese agricole ed agroindustriali e energia rinnovabile ha definito la disciplina delle riduzioni ed esclusioni per le Operazioni 4.1.1 e 4.1.2, la quale contiene anche l'elenco degli impegni essenziali ed accessori,

verificato che tale elenco di impegni essenziali ed accessori si discosta dall'elenco assunto nei bandi 1/2016 e 2/2017 dell'Operazione 4.1.3;

dato atto che questa discrepanza comporta condizioni operative difformi e maggiormente penalizzanti per i beneficiari dell'Operazione 4.1.3 rispetto ai beneficiari di tutte le altre Operazioni della Sottomisura 4.1;

ritenuto pertanto necessario allineare i bandi 1/2016 e 2/2017 dell'Operazione 4.1.3 “Riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera” a quanto già disposto relativamente alla definizione degli impegni essenziali ed accessori per tutte le altre Operazioni della Sottomisura 4.1;

visto che la presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio di previsione per l'anno 2018 e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte;

visto l' articolo 26, comma 1 del d.lgs n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, che prevede la pubblicazione di informazioni relative al procedimento;

tutto ciò premesso;

IL DIRIGENTE

visti gli articoli 4 e 17 del d.lgs.165/2001;
visti gli articoli 17 e 18 della L.R. 23/2008;
vista la L.R. n. 7/2001;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

- con riferimento al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR), Operazione 4.1.3 “Riduzione delle emissioni di ammoniaca e gas serra in atmosfera”, di approvare le modifiche al testo del bando n. 1 di cui alla DD n.422 del 07.06.2016, allegate alla presente Determinazione (Allegato 1) per farne parte integrante e sostanziale, con l’obiettivo di coordinare e semplificare l’attività istruttoria dei competenti uffici, nonché di uniformare le condizioni operative dei beneficiari, riconducendo l’applicazione della disciplina delle riduzioni e sanzioni alla casistica degli impegni essenziali ed accessori già definita per le altre Operazioni della Sottomisura 4.1;

- con le medesime motivazioni, di approvare le modifiche al testo del bando n. 2 di cui alla DD n.1085 del 6.11.2017, allegate alla presente Determinazione (Allegato 2) per farne parte integrante e sostanziale.

La presente Determinazione Dirigenziale non dispone impegni di spesa a carico del Bilancio di previsione per l’anno 2018 e non comporta oneri di spesa a carico della Regione Piemonte.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell’atto ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente Determinazione Dirigenziale sarà pubblicata, ai sensi dell’articolo 26, comma 1 del decreto legislativo 33/2013 s.m.i, sul sito della Regione Piemonte nella sezione “Amministrazione trasparente “, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22 del 12.10.2010.

Il Responsabile del Settore
Produzioni agrarie e zootecniche
(Dott. Moreno SOSTER)

Allegato

Allegato 1.

Modifiche al testo del bando n. 1 di cui alla DD n.422 del 07.06.2016

Il capitolo 5.9 – Impegni è integralmente sostituito, come segue.

5.9 - IMPEGNI

Quando si firma la domanda di sostegno si sottoscrivono anche gli impegni che è necessario rispettare per ottenere il sostegno all'investimento. Gli impegni sottoscritti hanno diversa importanza per il raggiungimento degli obiettivi dell'operazione; gli impegni si distinguono quindi in essenziali e accessori:

- sono essenziali gli impegni che, se non osservati, non permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione che si vuole realizzare;
- sono accessori gli impegni che, se non osservati, consentono di raggiungere l'obiettivo in modo solo parziale.

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza totale della domanda di sostegno; il mancato rispetto degli impegni accessori comporta invece una riduzione dell'importo o la decadenza parziale della domanda di sostegno.

L'elenco degli impegni essenziali ed accessori, nonché l'entità della riduzione del sostegno, saranno definiti ai sensi di un'apposita determinazione del Settore, e saranno applicati conformemente al *Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni* approvato da ARPEA.

Allegato 2.

Modifiche al testo del bando n. 2 di cui alla DD n. 1085 del 06.11.2017.

Il capitolo 5.9 – Impegni è integralmente sostituito, come segue.

5.9 - IMPEGNI

Quando si firma la domanda di sostegno si sottoscrivono anche gli impegni che è necessario rispettare per ottenere il sostegno all'investimento. Gli impegni sottoscritti hanno diversa importanza per il raggiungimento degli obiettivi dell'operazione; gli impegni si distinguono quindi in essenziali e accessori:

- sono essenziali gli impegni che, se non osservati, non permettono di raggiungere gli obiettivi dell'operazione che si vuole realizzare;
- sono accessori gli impegni che, se non osservati, consentono di raggiungere l'obiettivo in modo solo parziale.

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta la decadenza totale della domanda di sostegno; il mancato rispetto degli impegni accessori comporta invece una riduzione dell'importo o la decadenza parziale della domanda di sostegno.

L'elenco degli impegni essenziali ed accessori, nonché l'entità della riduzione del sostegno, saranno definiti ai sensi di un'apposita determinazione del Settore, e saranno applicati conformemente al *Manuale delle procedure, dei controlli e delle sanzioni* approvato da ARPEA.